

XI LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 4 agosto 2021 ha approvato la

deliberazione n. 12

concernente:

**“ELEZIONE DEL GARANTE DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA”**

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento dei lavori del
Consiglio regionale.




CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Marco Vincenzi


IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO

lo Statuto;

VISTA

la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche, che istituisce e disciplina la figura del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante e, in particolare, l'articolo 5, ai sensi del quale:

- *“Il garante è scelto tra persone che dispongano di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell'ambito delle materie sociali.”* (comma 2);
- la carica di Garante è incompatibile *“con quella di:*
 - a) *membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale provinciale e comunale;*
 - b) *direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;*
 - c) *amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.”* (comma 3);
- ed è incompatibile, altresì, con *“lo svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno.”* (comma 4);

CONSIDERATO

che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 38/2002 *“Il garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l'elezione del difensore civico regionale;*

PRESO ATTO

che ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico) e successive modifiche *“Il difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio regionale”* e che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7 *“è eletto il candidato che ottenga il voto di tre quarti dei componenti del Consiglio regionale. Alla quarta votazione può essere eletto il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati.”;*



- ATTESO che la sopracitata disposizione dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 17/1980, secondo cui alla *"quarta votazione può essere eletto il candidato che consegua il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati"* è in contrasto con l'articolo 69, comma 3, dello Statuto il quale dispone che il difensore civico *"è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti"* e che, pertanto, la stessa non può essere applicata in quanto di rango inferiore rispetto alla fonte statutaria;
- RITENUTO pertanto che, anche per eventuali votazioni successive alla terza, debba comunque applicarsi il *quorum* di tre quarti dei componenti del Consiglio previsto dalla citata disposizione statutaria di cui all'articolo 69;
- VISTO che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 38/2002 il Garante *"dura in carica cinque anni"* e che *"può essere rieletto una sola volta."*;
- PRESO ATTO che il Garante, nominato con deliberazione del Consiglio regionale 15 giugno 2016, n. 9 (Nomina del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza), ha comunicato, con nota del 15 giugno 2021, prot. RU n. 11274, la fine del proprio mandato;
- RITENUTO di dover procedere all'elezione del Garante, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni che lo stesso, ai sensi della l.r. 38/2002, è chiamato a svolgere;
- VISTO l'avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per la nomina del Garante, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) 3 giugno 2021, n. 54;
- VISTA la nota, dell'8 luglio 2021, prot. RU n. 12919, con la quale è stata trasmessa dal Presidente del Consiglio alla VII commissione consiliare permanente la scheda di carattere generale, corredata dalla documentazione istruttoria, elaborata dalla competente struttura amministrativa;
- CONSTATATO che la VII commissione consiliare permanente non ha effettuato, entro il termine di quindici giorni di cui all'articolo 82, comma 1, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, l'esame istruttorio delle candidature presentate a seguito del predetto avviso pubblico;
- VISTI i *curricula*, presentati dai candidati, nonché le schede individuali di ciascun candidato propedeutiche all'esame istruttorio della VII commissione consiliare permanente, elaborate dalla competente struttura amministrativa;



VISTO

l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), che stabilisce l'incandidabilità a qualsiasi incarico di competenza degli organi istituzionali della Regione per coloro che siano stati condannati, in via definitiva, per i delitti previsti dal comma 1 del medesimo articolo 7;

PRESO ATTO

che l'esito della quinta votazione per l'elezione del Garante, avvenuta nel corso della seduta consiliare n. 98, è il seguente:

CONSIGLIERI VOTANTI	43
VOTI VALIDI	41
SCHEDE BIANCHE	2
SCHEDE NULLE	0

e che ha conseguito voti:

Sansoni Monica	41
----------------	----

PRESO ATTO

della proclamazione di elezione a Garante di Sansoni Monica, avendo la stessa ottenuto, alla quinta votazione, la maggioranza dei tre quarti dei voti dei componenti del Consiglio regionale prevista dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 38/2002 e dell'articolo 69, comma 3, dello Statuto,

DELIBERA

- 1) di eleggere, ai sensi dall'articolo 5, comma 1, della l.r. 38/2002, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza Sansoni Monica;
- 2) di subordinare l'efficacia della presente deliberazione alla verifica dell'insussistenza, in capo al soggetto eletto, delle cause d'incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 235/2012, nonché alla formale accettazione della nomina da parte dello stesso;
- 3) di stabilire che la durata della carica di Garante dell'infanzia e dell'adolescenza decorra dalla data di accettazione della nomina a seguito della verifica di cui al numero 2) effettuata dalla competente struttura amministrativa;
- 4) di demandare alle competenti strutture amministrative lo svolgimento di ogni ulteriore, connesso e consequenziale adempimento.




La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché trasmessa a Sansoni Monica.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
(Michela Di Biase)




IL PRESIDENTE
(Marco Vincenzi)



Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore
del Servizio Aula e commissioni
la Segretaria generale
(Dott.ssa Cinzia Felci)



/AT